



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 10 giugno 2014 n.86**

*(Ratifica Decreto Delegato 30 aprile 2014 n.72)*

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il Decreto Delegato 30 aprile 2014 n.72 – “Piano di riordino degli assetti scolastici” -  
promulgato:*

*Visto l'articolo 73, comma 1, della Legge 20 dicembre 2013 n.174;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.59 adottata nella seduta del 24 marzo  
2014;*

*Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio  
Grande e Generale nella seduta del 9 giugno 2014;*

*Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.21 del 9 giugno 2014;*

*Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,  
della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 30 aprile 2014  
n.72 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e  
Generale in sede di ratifica dello stesso:*

## **PIANO DI RIORDINO DEGLI ASSETTI SCOLASTICI**

### **TITOLO I**

#### **STAFF DIRIGENZIALI DELLE SCUOLE**

##### **Art. 1**

*(Dirigenza Scuola dell'Infanzia e Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia)*

1. Fermo restando l'assetto normativo ed organizzativo dei rispettivi servizi, viene istituita in via sperimentale a partire dal 1° luglio 2014 la posizione di Dirigente unico delle Unità Organizzative Scuola dell'Infanzia e dei Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia.
2. I requisiti previsti sono la Laurea magistrale e l'esperienza quinquennale nell'insegnamento o in qualità di educatore nei Servizi Socio Educativi.
3. Tale dirigente esercita tutte le funzioni previste per il Dirigente Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia e per il Dirigente Scolastico Scuola dell'Infanzia.
4. Il Dirigente unico della Scuola dell'Infanzia e Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia viene individuato tramite bando pubblico di selezione.
5. Dal 1° luglio 2014, in via sperimentale, le strutture amministrative dei due servizi vengono riorganizzate al fine del migliore utilizzo del personale.

**Art. 2**  
*(Staff dirigenziali)*

1. A partire dall'anno scolastico 2014/2015, gli staff dirigenziali sono così costituiti:
  - Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia: le funzioni di Vice Dirigente sono svolte dal Coordinatore pedagogico, secondo quanto previsto dalla Legge 25 maggio 2004 n. 68, dalla Legge 28 gennaio 2005 n. 12 e dal Decreto 5 maggio 2005 n.70;
  - Scuola dell'Infanzia: n.1 Vice Dirigente;
  - Scuola Elementare: n. 2 Vice Dirigenti;
  - Scuola Media Inferiore: n.3 Vice Dirigenti;
  - Scuola Secondaria Superiore: n.1 Vice Dirigente.
2. Nei Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia, il Coordinatore pedagogico viene nominato dal Dirigente, scegliendolo nell'ambito degli educatori, con i requisiti previsti dall'allegato A alla Legge n. 12/2005, sulla base di criteri che facciano riferimento a competenze necessarie per l'espletamento delle funzioni e dei compiti previsti nonché alla realizzazione di progetti mirati al miglioramento e alla qualità del servizio.
3. I Vice Dirigenti nelle scuole ed il Coordinatore pedagogico della UO Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia possono essere confermati per un periodo massimo di 3 anni consecutivi.
4. Per i Vice Dirigenti si applicano i disposti di cui all'articolo 10, comma 3, del Decreto Delegato 2 agosto 2012 n. 110.

**Art. 3**  
*(Le figure di sistema nella scuola)*

1. Le figure di sistema nella scuola sono così distribuite:
  - Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia: i coordinatori di plesso;
  - Scuola dell'Infanzia: i coordinatori di plesso;
  - Scuola Elementare: i coordinatori di plesso;
  - Scuola Media Inferiore: i coordinatori di Consiglio di Classe;
  - Scuola Secondaria Superiore: i Vicepresidenti di Consiglio di Classe.
2. Nei Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia il coordinatore di plesso collabora con il dirigente scolastico nel conseguire obiettivi di efficienza e di efficacia nell'azione educativa. È nominato annualmente dall'equipe docente di ogni plesso e continua a prestare l'attività di educatore nella sede assegnata.
3. Nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Elementare il coordinatore di plesso collabora con il dirigente scolastico nel conseguire obiettivi di efficienza e di efficacia nell'azione educativa. È nominato annualmente dagli insegnanti del plesso e continua a prestare attività di docenza nella classe assegnata. Ai sensi del Decreto 27 aprile 1995 n. 59, per queste funzioni percepisce una indennità così come fissata dall'articolo 10, comma 1, del Decreto Delegato n. 110/2012.
4. Nella Scuola dell'Infanzia, come definito dall'Accordo PA – OO.SS. sulle figure di staff dirigenziale della scuola, ratificato dal Consiglio Grande e Generale il 27 settembre 2011, sono incaricati annualmente n. 2 insegnanti per la prosecuzione della ricerca-azione organizzativa già avviata e per consentire la copertura di una quota parte dell'orario di servizio dei coordinatori di plesso, necessaria all'espletamento delle funzioni di cui sopra.
5. Nella Scuola Elementare, nei plessi dove sono operanti più di 8 classi, è integrato l'orario di un insegnante di sostegno di 3 ore settimanali, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico e fino al termine delle lezioni. L'insegnante, durante le ore assegnategli, riparametrate in trentaseiesimi, svolge compiti di supporto al coordinatore di plesso. Nei plessi, invece, dove sono operanti fino a 8 classi, è affidato all'insegnante di Educazione Motoria, il compito di collaborare con il coordinatore di plesso, per un massimo di due ore settimanali, nell'esecuzione di compiti organizzativi e gestionali.

6. Nella Scuola Media Inferiore i Coordinatori di Consiglio di Classe, che svolgono le funzioni corrispondenti a quelle previste per i Vicepresidenti del Consiglio di Classe della Scuola Secondaria Superiore, percepiscono il compenso previsto dall'Accordo Governo – OO.SS. ratificato dal Consiglio Grande e Generale il 21 giugno 2012 ed attuato con Decreto Delegato n. 110/2012.

7. Nella Scuola Secondaria Superiore i Vicepresidenti del Consiglio di Classe percepiscono un compenso per le funzioni come previsto dall'Accordo Governo – OO.SS. ratificato dal Consiglio Grande e Generale il 21 giugno 2012 ed attuato con Decreto Delegato 2 agosto 2012 n. 110. Tali figure vengono nominate dagli insegnanti di ciascun Consiglio di Classe tra gli insegnanti che esprimano la propria disponibilità. Nel caso in cui non emergano disponibilità il dirigente scolastico provvede alla nomina.

## **TITOLO II CENTRO RISORSE UNITARIO**

### **Art. 4** *(Centro Risorse Unitario)*

1. Si proroga l'attività del Centro di Risorse Unitario per il sistema scolastico sammarinese (CRU), istituito con Decreto Delegato 14 maggio 2007 n.59. Obiettivo è perseguire le finalità espresse dagli articoli 10, 11 e 14 della Legge 12 febbraio 1998 n. 21. In modo particolare il CRU è volto a:

- assicurare maggiore flessibilità e continuità ai progetti condotti nei centri di documentazione;
- proseguire le azioni di intervento per garantire la continuità educativa e didattica;
- avviare e rendere continuativa la valutazione del sistema di istruzione e formazione;
- sostenere attivamente progetti di sperimentazione, tesi a qualificare ulteriormente l'offerta educativa, rispondere a nuove esigenze formative degli alunni, attivare funzionali metodologie didattiche;
- collaborare alla realizzazione di iniziative formative relative a specifici progetti educativi (inclusione, violenza verso i minori e di genere, legalità e educazione sanitaria, ecc.) previste dalle leggi vigenti;
- implementare le attività del "Portale dell'Educazione".

### **Art. 5** *(Organizzazione del CRU)*

1. Il CRU opera sulla base delle priorità e delle linee stabilite dal Coordinamento Didattico allargato al Comitato Scientifico di cui all'articolo 9 del presente decreto delegato ed è così costituito:

- a. Centri di Documentazione – collocati presso ogni ordine scolastico, svolgono funzioni di raccolta della documentazione, di supporto alle attività innovative e sperimentali, di progettazione e conduzione di attività formative, anche in collaborazione con il Dipartimento della Formazione dell'Università degli Studi di San Marino, ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 21/1998
- b. Centro per il Monitoraggio del sistema di istruzione e formazione – opera in collaborazione con il Dipartimento Istruzione e il Dipartimento della Formazione in base a quanto previsto dall'articolo 12 della Legge n. 21/1998, predispone gli strumenti per la valutazione del sistema e collabora con le scuole alla realizzazione delle indagini periodiche valutative nazionali e internazionali.

2. Presso il CRU operano insegnanti con distacco a tempo pieno o parziale dall'insegnamento o incaricati.
3. Gli insegnanti distaccati o incaricati al CRU prestano servizio per n. 36 ore settimanali, dall'inizio dell'attività di programmazione fino al 30 giugno, con flessibilità oraria da concordare con i Dirigenti scolastici e nel rispetto delle festività fissate dal calendario scolastico. Al personale con distacco a tempo pieno non è erogata per il periodo di distacco l'indennità di funzione del ruolo di appartenenza.

#### **Art. 6**

##### *(Centri di Documentazione)*

1. I Centri di Documentazione sono dotati di insegnanti in servizio in ruolo con distacco a tempo pieno o parziale dall'insegnamento, designati nell'ultimo Collegio Docenti dell'anno scolastico precedente.
2. Nel caso in cui non emergano candidature per i posti previsti presso i Centri di Documentazione, i Dirigenti scolastici hanno facoltà di chiedere la copertura dei medesimi nel primo Collegio Docenti dell'anno scolastico, mediante distacco o incarico di durata annuale anche di docenti con incarico a tempo indeterminato o determinato o supplenti, qualunque siano l'impegno orario e la durata.
3. Gli insegnanti distaccati o incaricati secondo quanto stabilito nel comma precedente, vengono sostituiti attraverso la normale procedura di ricorso alle graduatorie a far data dalle attività di programmazione e aggiornamento e per l'intera durata dell'incarico stesso.
4. La durata del distacco o dell'incarico dei docenti è annuale e può essere confermata, dai singoli Dirigenti, per un periodo massimo di 3 anni consecutivi, in relazione ai tempi necessari per la realizzazione dei progetti.
5. Dopo il 30 giugno e comunque prima della formulazione del Piano Cattedre, valutati i risultati, i singoli Dirigenti, su conforme parere del Comitato Scientifico di cui all'articolo 9, possono disporre l'interruzione dell'incarico. È fatto salvo il diritto di porre termine al distacco da parte del singolo docente a conclusione dell'anno scolastico, previa comunicazione entro il mese di maggio.

#### **Art. 7**

##### *(Insegnanti distaccati presso i Centri di Documentazione)*

1. Per l'attuazione del Centro Risorse Unitario vengono coinvolti presso i Centri di Documentazione 8 figure e precisamente:
  - n. 2 Educatori – Insegnanti Scuola dell'Infanzia;
  - n. 2 Insegnanti Scuola Elementare;
  - n. 4 Insegnanti di Scuola Media Inferiore (di cui 2 specificatamente incaricati per lo studio e la realizzazione di progetti ed esperienze laboratoriali presso le biblioteche scolastiche).
2. Nei Servizi Socio Educativi della Prima Infanzia svolgono le funzioni di documentazione, ricerca, formazione e promozione dell'innovazione didattica gli educatori – insegnanti secondo quanto previsto all'articolo 39 del Regolamento 13 luglio 2007 n. 6, mentre nella Scuola Secondaria Superiore tali compiti sono svolti utilizzando risorse professionali interne.

#### **Art. 8**

##### *(Centro per il Monitoraggio del sistema di istruzione e formazione)*

1. Presso il Centro per il Monitoraggio del sistema di istruzione e formazione opera un insegnante individuato tramite apposito bando di selezione, emesso dal Dipartimento della Formazione dell'Università degli Studi.

2. **Gli insegnanti aspiranti all'incarico presso il Centro per il Monitoraggio** devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - Laurea magistrale o titolo equipollente;
  - competenze nel campo della documentazione e della formazione.
3. **Il Dipartimento della Formazione**, sulla base dei requisiti fissati e previo colloquio attitudinale, conclude le operazioni di selezione, provvede a stilare la specifica graduatoria.
4. L'insegnante distaccato dipende dal Direttore del Dipartimento Istruzione ed opera in collaborazione con il Dipartimento della Formazione dell'Università degli Studi e con gli organismi di coordinamento di cui all'articolo 9 del presente decreto delegato.
5. **La durata del distacco è triennale.**

**Art. 9**  
*(Comitato Scientifico)*

1. Il Comitato Scientifico è costituito da:
  - Direttore del Dipartimento Istruzione che lo presiede;
  - n. 1 Esperto nominato dalla Segreteria di Stato competente;
  - n. 1 Esperto nominato dal Dipartimento della Formazione.
2. Il Comitato in collaborazione con il Coordinamento Didattico:
  - stabilisce le linee e le priorità del Centro Risorse Unitario;
  - monitora e valuta le attività dei Centri facenti parte del CRU.
3. Per l'attività del Comitato Scientifico non è prevista la corresponsione di compensi.

**TITOLO III**  
**EDUCAZIONE FISICA**

**Art. 10**  
*(Modifiche al numero e alle disposizioni particolari dei posti di Insegnante di Educazione Fisica)*

1. I posti di Insegnante di Educazione Fisica, di cui all'articolo 4 della Legge 26 giugno 2003 n. 85, vengono ridotti da n. 30 a n. 27.
2. I posti di insegnamento di Educazione Fisica si articolano in:
  - n. 6 nella Scuola Media Inferiore
  - n. 3 nella Scuola Secondaria Superiore
  - n. 12 nella Scuola Elementare
  - n. 5 nella Scuola dell'Infanzia
  - n. 1 posto per la programmazione ed il coordinamento delle attività sportive curricolari ed extracurricolari.
3. Il Coordinamento Didattico, in base alle esigenze di insegnamento delle scuole, può determinare modifiche alla articolazione dei posti di cui al comma 2, fermo restando il loro numero complessivo di cui al comma 1.
4. La conferma della titolarità sui posti nei vari ordini di scuola viene effettuata sulla base della data di assegnazione.
5. Gli insegnanti di Educazione Fisica che devono completare il loro orario, sono tenuti a condurre attività extracurricolari, in base ad un piano organizzativo stabilito dal Coordinamento Didattico.
6. L'approvazione del progetto organizzativo per lo svolgimento delle attività curricolari di Educazione Motoria nella Scuola Elementare, che preveda un razionale impiego delle risorse